PROTOCOLLI

Protocollo n. 1

concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti

PARTE PRIMA

ADATTAMENTI DELLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 3*

Conformemente all'articolo 129 del trattato, i membri della Banca sono:

— il Regno del Belgio;

— il Regno di Danimarca;

— la Repubblica federale di Germania;

— la Repubblica ellenica;

— il Regno di Spagna;

— la Repubblica francese;

— l'Irlanda;

— la Repubblica italiana;

— il Granducato del Lussemburgo;

— il Regno dei Paesi Bassi;

— la Repubblica portoghese;

— il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente:

«1. Il capitale della Banca è di ventotto miliardi e ottocento milioni di ECU; le quote sottoscritte rispettivamente dagli stati membri sono le seguenti:

— Germania	5 508 725 000
— Francia	5 508 725 000
— Italia	5 508 725 000
— Regno Unito	5 508 725 000
— Spagna	2 024 928 000
— Belgio	1 526 980 000
— Paesi Bassi	1 526 980 000
— Danimarca	773 154 000
— Grecia	414 190 000
— Portogallo	266 922 000
— Irlanda	193 288 000
— Lussemburgo	38 658 000»

Articolo 3

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente:

«1. Il capitale sottoscritto è versato dagli stati membri nella misura del 9,01 367 457% in media degli importi fissati dall'articolo 4, paragrafo 1.»

Articolo 4

Il testo dell'articolo 10 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 10*

Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Tale maggioranza dovrà rappresentare almeno il 45 % del capitale sottoscritto. Le votazioni del consiglio dei governatori sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 148 del trattato.»

Articolo 5

Il testo dell'articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente:

«2. Il consiglio di amministrazione è composto di 22 amministratori e di 12 sostituti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:

— 3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania;

— 3 amministratori designati dalla Repubblica francese;

— 3 amministratori designati dalla Repubblica italiana;

— tre amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

— due amministratori designati dal Regno di Spagna;

— un amministratore designato dal Regno del Belgio;

— un amministratore designato dal Regno di Danimarca;
— un amministratore designato dalla Repubblica ellenica;
— un amministratore designato dall'Irlanda;
— un amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo;
— un amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi;
— un amministratore designato dalla Repubblica portoghese;
— un amministratore designato dalla Commissione.

I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:

— due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;
— due sostituti designati dalla Repubblica francese;
— due sostituti designati dalla Repubblica italiana;
— due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
— due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda;
— un sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux;
— un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese;
— un sostituto designato dalla Commissione.»

Articolo 6

Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, seconda frase del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente:

«La maggioranza qualificata richiede quindici voti.»

Articolo 7

Il testo dell'articolo 13, paragrafo 1, primo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente:

«1. Il comitato direttivo è composto di un presidente e di sei vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal consiglio dei governatori, su proposta del consiglio di amministrazione. Il loro mandato è rinnovabile.»

PARTE SECONDA

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 8

1. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese versano rispettivamente le somme di 91 339 340 ECU e di 12 040 186 ECU, corrispondenti alla loro quota del capitale versato dagli stati membri alla data del 1° gennaio 1986, in cinque rate semestrali uguali, esigibili il 30 aprile ed il 31 ottobre. La prima rata è dovuta a quella di queste due date che segue per prima la data dell'adesione.

2. Per quanto concerne la parte che alla data dell'adesione resta ancora da versare a titolo degli aumenti di capitale deciso il 15 giugno 1981 e l'11 giugno 1985, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese parteciperanno proporzionalmente e secondo lo scadenzario adottato per questi aumenti di capitale.

3. Le somme da versare, a norma del paragrafo 1 e a titolo della parte che rimane da versare e titolo dell'aumento del capitale deciso il 15 giugno 1981, corrispondono alle quote di capitale che i nuovi stati membri devono versare calcolate secondo le disposizioni dell'articolo 5 del protocollo sullo statuto della Banca, che fissavano al 10,17857639 % del capitale sottoscritto la percentuale che gli stati membri dovevano versare prima dell'aumento del capitale deciso l'11 giugno 1985, di cui al paragrafo 2.

Articolo 9

Alle date di cui all'articolo 8, paragrafo 1, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese contribuiscono al fondo di riserva, alla riserva supplementare e alle provviste equivalenti a riserve nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono, rispettivamente, a

$$\frac{7{,}031}{92{,}0421875} = 7{,}63888842\,\%$$

di tali voci per il Regno di Spagna e a

$$\frac{0{,}9268125}{92{,}0421875} = 1{,}00694315\,\%$$

di tali voci per la Repubblica portoghese.

Articolo 10

In versamenti di cui agli articoli 8 e 9 del presente protocollo sono effettuati dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese nella loro moneta nazionale liberamente trasferibile.

Per il calcolo degli importi da versare viene preso in considerazione il tasso di conversione, tra l'ECU e rispettivamente la peseta e l'escudo, in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede le date dei versamenti in questione. Questa formula sarà del pari utilizzata per l'adeguamento del capitale di cui all'articolo 7 del protocollo sullo statuto Banca, adeguamento che sarà applicato anche ai versamenti già effettuati dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese.

Articolo 11

1. Immediatamente dopo l'adesione il consiglio dei governatori completa la composizione del consiglio di amministrazione nominando due amministratori designati dal Regno di Spagna e un amministratore designato dalla Repubblica portoghese, nonché un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese.

2. Il mandato degli amministratori e del sostituto così nominati scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1987.

Articolo 12

1. Nei tre mesi successivi all'adesione il consiglio dei governatori nomina su proposta del consiglio di amministrazione il sesto vicepresidente di cui all'articolo 7 del presente protocollo.

2. Il mandato del vicepresidente così nominato scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1987.

Protocollo N. 2

concernente le Isole Canarie e Ceuta e Melilla

Articolo 1

1. I prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla nonché i prodotti in provenienza da paesi terzi importati nelle Isole Canarie o a Ceuta e Melilla nel quadro dei regime che sono ivi applicabili nei loro confronti non sono considerati, all'atto della loro immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità, merci che soddisfano le condizioni degli articoli 9 e 10 del trattato CEE, né merci in libera pratica a norma del trattato CECA.

2. Il territorio doganale della Comunità non comprende le Isole Canarie né Ceuta e Melilla.

3. Salvo disposizione contraria del presente protocollo, gli atti delle istituzioni delle Comunità in materia di legislazione doganale per gli scambi esterni si applicano alle stesse condizioni agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, da un lato, e le Isole Canarie e Ceuta e Melilla, dall'altro.

4. Salvo disposizione contraria del presente protocollo, gli atti delle istituzioni delle Comunità in materia di politica commerciale comune, autonomi o convenzionali, direttamente connessi con l'importazione o l'esportazione delle merci, non si applicano alle Isole Canarie né a Ceuta e Melilla.

5. Salvo disposizione contraria dell'atto di adesione, compreso il presente protocollo, la Comunità applica negli scambi di prodotti che rientrano nell'allegato II del trattato CEE con le Isole Canarie e con Ceuta e Melilla il regime generale che essa applica nei suoi scambi esterni.

Articolo 2

1. Fatti salvi gli articoli 3 e 4 del presente protocollo, i prodotti originari delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla beneficiano, alla loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, dell'esenzione dai dazi doganali, alle condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3.

2. Nella parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità l'esenzione dai dazi doganali di cui al paragrafo 1 è concessa dal 1º gennaio 1986.

Per quanto concerne il resto del territorio doganale della Comunità, i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla sono aboliti secondo il ritmo e alle condizioni previsti negli articoli 30, 31 e 32 dell'atto di adesione.